



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: REGOLE COMUNI, SOGGETTI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Consiglio di Stato, Sez. III, 27/05/2024, n. 4701: Criteri minimi ambientali CAM. Insufficiente il mero richiamo formale e generico della lex specialis. Necessaria un'effettiva declinazione.

Ai fini del rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'analoga disposizione di cui all'art. 57, secondo comma, del D.Lgs. n. 36/2023, non è sufficiente il mero richiamo generico, nella legge di gara, alla disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM); è, infatti, necessaria un'effettiva declinazione dei criteri nella documentazione di gara, come prescritto dalle richiamate norme. Pertanto, il ricorso all'eterointegrazione della legge di gara ad opera dei decreti che disciplinano gli specifici CAM non è sufficiente ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sopra citate.

Il Collegio specifica che l'obbligo di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi non costituisce un obbligo meramente formale: la disposizione *"imponesse una conformazione degli obblighi negoziali funzionale, sul piano sostanziale, all'effettiva esecuzione della prestazione dell'appaltatore in conformità alle specifiche tecniche portate dai criteri ambientali"*.

Inoltre, una legge di gara che richiama in modo generico una disciplina non declinata nelle specifiche tecniche è contraria al principio del risultato, il quale tende a garantire non un effettivo e tempestivo svolgimento del servizio a qualsiasi condizione, bensì uno svolgimento del servizio finalizzato alla concreta attuazione delle politiche ambientali alle quali risultano funzionali i criteri ambientali minimi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice amministrativo ha quindi ritenuto illegittima, per violazione della disciplina dei CAM, una legge di gara che richiama genericamente i criteri ambientali, senza declinarli nelle specifiche tecniche.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202401215&nomeFile=202404701_11.html&subDir=Provvedimenti